

*Il testo vigente di questo regolamento regionale è disponibile nella banca dati normativa del Piemonte - Arianna al seguente [link](#)*

Regolamento regionale 9 ottobre 1986, n. 11. (D.P.G.R 8670/1986).

**"Regolamento per la disciplina della navigazione sulle acque del Lago di Viverone".**

(B.U. 3 dicembre 1986, n. 48)

Art. 1.

Tutti i natanti che navigano sulle acque del Lago di Viverone, con le sole eccezioni di cui ai successivi articoli del presente Regolamento, sono tenuti alla osservanza, oltre che delle norme generali vigenti in materia, anche alla particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

La navigazione a motore è vietata su tutto lo specchio d'acqua del Lago di Viverone nel periodo intercorrente fra il 2 novembre ed il 31 marzo e nelle ore notturne fra le ore 24 e le ore 6,00, con esclusione dei natanti a motore con potenza non superiore a 5 hp. effettivi, se utilizzati per la pesca sportiva e muniti di permesso di pesca del Comune di Viverone, e di quelli dei pescatori professionisti autorizzati e dei natanti adibiti a servizio pubblico autorizzato.

La navigazione a motore è sempre vietata nello specchio d'acqua appartenente al Comune di Azeglio. Il divieto si estende inoltre alla zona paludosa ed all'area di interesse archeologico, nonche' per una fascia di metri 200 dai loro confini.

La navigazione a motore è vietata altresì lungo tutta la fascia costiera entro metri 150 dalla riva.

Detti limiti saranno opportunamente individuati da idonee boe galleggianti di segnalazione, poste a cura dei Comuni interessati. E' fatto divieto assoluto di ormeggiare natanti o qualsiasi altro oggetto alle boe di segnalazione.

L'attraversamento della fascia costiera, di cui al terzo comma, può avvenire secondo la rotta più breve con il motore al minimo o comunque a velocità non superiore ad un nodo, in modo tale da non sollevare onde.

I natanti a motore addetti alla pesca professionale, quando navigano per ragioni di lavoro, sono esenti dall'osservanza del terzo e quinto comma del presente articolo, la velocità non dovrà essere superiore ad un nodo.

E' vietato alle imbarcazioni a motore attraversare con le eliche in moto gli specchi d'acqua adibiti ad usi balneari compresi nella fascia costiera; l'attraversamento di tali zone deve essere effettuato soltanto a remi.

Art. 3.

Non sono vincolati alle disposizioni del precedente art. 2 i natanti della Polizia, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione Regionale, delle Guardie Comunali, dei Guardiapesca e delle Guardie ecologico-

venatorie autorizzati e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso, quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente, nonché le imbarcazioni di appoggio delle Associazioni veliche o remiere autorizzate dai Comuni interessati, quando navigano in servizio di emergenza.

#### Art. 4.

E' vietata su tutto lo specchio d'acqua del Lago di Viverone la circolazione dei natanti a motore di lunghezza superiore ai m. 6,00. E' consentita una tolleranza massima del 5%.

Sono esenti i natanti adibiti a servizio pubblico autorizzato e quelli adibiti alla pesca industriale autorizzata.

I natanti con targa di prova dovranno essere muniti di apposita autorizzazione regionale indicante il periodo eventualmente ammesso e le caratteristiche del natante.

#### Art. 5.

Nei giorni festivi è vietata la circolazione dei natanti a motore ad uso privato con potenza, anche cumulativa, superiore a 25 cavalli fiscali (CV), per i motori a due tempi, e 10 cavalli fiscali, per i motori a quattro tempi, rilevati dalla licenza di navigazione.

Sono esenti i natanti adibiti a servizi pubblici autorizzati, o concessi, alla pesca industriale o professionale autorizzata, nonché i motoscafi iscritti al servizio pubblico non di linea per rimorchio di persone munite di sci acquatici o acquaplani da almeno cinque anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

La velocità deve essere comunque regolata in modo tale da non provocare intralcio o pericolo alla navigazione.

#### Art. 6.

I motoscafi possono essere impiegati allo scopo di sci nautico al di fuori delle zone costiere di cui all'art. 2, comma secondo.

Per la partenza da riva dovranno essere esclusivamente utilizzati appositi corridoi di lancio autorizzati dalla Regione.

Potranno ottenere l'autorizzazione di cui al comma precedente esclusivamente le scuole di sci nautico, enti balneari, circoli e sodalizi nautici presenti sul Lago da almeno cinque anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento e che provvederanno ad inoltrare apposita domanda alla Regione Piemonte entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Alla domanda dovrà essere allegata apposita planimetria con indicato il corridoio di lancio opportunamente delimitato da boe di segnalazione.

Non sono autorizzati altri campi di slalom e trampolini oltre quello esistente, già concessi dall'Ufficio del Genio Civile di Vercelli competente per territorio.

Dal 1° aprile al 1° novembre è vietata qualsiasi tipo di attività non attinente lo sci nautico nei corridoi di lancio autorizzati.

L'esercizio dello sci nautico è sempre vietato in prossimità di pubblici pontili da approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza di bagnanti e destinati ad abituale ormeggio di natanti.

#### Art. 7.

E' vietato qualsiasi tipo di manifestazione sulle acque del Lago di Viverone senza la preventiva autorizzazione della Regione Piemonte che di volta in volta stabilirà imposizioni ed obblighi ai quali gli organizzatori dovranno attenersi.

#### Art. 8.

Al di fuori dei pontili autorizzati le imbarcazioni alla fonda devono essere ormeggiate negli spazi delimitati con apposita ordinanza del Sindaco emanata d'intesa con la Regione Piemonte.

#### Art. 9.

E' tassativamente vietato a tutti i natanti di inoltrarsi nei canneti.

E' vietata altresì la raccolta, a qualsiasi titolo, della flora acquatica.

#### Art. 10.

Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, potrà di volta in volta individuare particolari zone e disporre la sospensione temporanea della circolazione di natanti di qualsiasi tipo quando ciò si renda opportuno per urgenti motivi di pericolo o di interesse pubblico o sportivo.

#### Art. 11.

E' consentito alle tavole a vela (windsurf) di navigare sulle acque del Lago di Viverone nelle sole ore diurne con tempo e lago assicurati.

E' vietata alle stesse la navigazione nei corridoi di lancio e nel campo di slalom, nonché il loro attraversamento, in prossimità del trampolino adibito allo sci nautico, all'interno dei porti, nelle vicinanze delle imboccature degli stessi, nei luoghi di ormeggio dei natanti individuati dall'Amministrazione Comunale, nelle zone frequentate dai bagnanti, in prossimità di lidi o campeggi e lungo le rotte delle navi di linea.

Si fa l'obbligo dell'uso della cintura o giubbotto di salvataggio.

#### Art. 12.

E' vietato bagnarsi nelle zone portuali ed in prossimità delle opere destinate ad uso pubblico per la navigazione interna entro un raggio di 50 metri dalla stessa.

L'entrata e l'uscita dai porti deve avvenire a velocità minima.

E' fatto obbligo, nei porti, di ormeggiare i natanti esclusivamente di punta ai moli o rampe esistenti.

E' vietato ormeggiare imbarcazioni di qualsiasi genere in vicinanza dei pontili riservati alla navigazione di linea e per trasporto di merci.

E' vietato pescare dai pontili di approdo, dai moli, e dalle banchine dei porti, nonche' calare reti o altri attrezzi da pesca in prossimita' dell'entrata dei porti stessi entro un raggio di metri 50.

Art. 13.

I contravventori alle disposizioni del presente Regolamento saranno puniti, quando non ricorrono gli estremi di piu' gravi infrazioni, oltre che con le sanzioni previste dalle leggi sulla navigazione, a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni.